



Servizio Previdenza
Comunicazione n.1/2022
Roma, 26 gennaio 2022

Report Riunione del 26 gennaio 2022

Anche in riferimento agli esiti della riunione tenuta in data odierna, per una migliore comprensione, si riporta qui di seguito una sintesi dei provvedimenti che sono stati discussi.

Come già anticipato in occasione dei precedenti incontri, la Legge di Bilancio 2022¹ contiene, tra i vari aspetti, alcune importanti novità sul piano previdenziale.

Quanti si aspettavano una riforma strutturale dell'attuale sistema pensionistico, che andasse a modificare in maniera complessiva i requisiti ordinari introdotti con la Riforma del 2011, dovranno attendere almeno un altro anno e seguire con attenzione gli sviluppi del tavolo di confronto aperto tra governo e sindacati a fine dicembre, per lavorare su nuovi e più ampi interventi.

In attesa di vedere a quali risultati porteranno gli incontri del 2022, può essere però utile ripercorrere i primi punti fermi dell'ultima Legge di Bilancio, presentati nei vari commi con le soluzioni introdotte dal governo, infatti, seppure in molti casi di carattere transitorio, vanno a introdurre alcune importanti previsioni per i lavoratori al termine della propria carriera.

Scadenza di Quota 100 e fase di transizione: l'introduzione di Quota 102

Il primo importante passaggio in materia previdenziale si ritrova al comma 87 con il superamento di Quota 100, la forma sperimentale di uscita anticipata introdotta nel 2019 che al centro di un vasto dibattito in ambito politico-sindacale, non è stata riconfermata. Al suo posto, per favorire con una misura transitoria un ritorno graduale e generalizzato ai requisiti ordinari previsti con la riforma del 2011 per la pensione di vecchiaia e anticipata, è stata introdotta, solo per il 2022, la c.d. "**Quota 102**". Il meccanismo della "quota", mirato a combinare un determinato requisito anagrafico e contributivo dei lavoratori, permane, ma rispetto a Quota 100 variano i requisiti:

- con Quota 102, sarà infatti possibile accedere alla pensione con 64 anni di età anagrafica (2 in più rispetto al precedente regime sperimentale) e 38 anni di contributi versati.

¹ Legge del 31.12.2021, n.134 pubblicata sulla G.U. in pari data

La conferma di Opzione Donna e il 'rinnovato' APE Sociale

Il programma del Governo per garantire una maggiore flessibilità in uscita a determinate categorie di lavoratrici e lavoratori nel corso del 2022 non si ferma comunque alla sola misura di Quota 102: nel testo della Manovra trova infatti spazio anche la conferma di alcune soluzioni già introdotte nel nostro ordinamento, e prorogate nel corso degli anni, cioè: **APE SOCIALE** e **OPZIONE DONNA**.

Nello specifico, il comma 91 stabilisce la proroga per il 2022 del c.d. **APE Sociale**. Tale forma anticipata di pensionamento prevede l'erogazione di un'**indennità** da parte dell'INPS a specifiche tipologie di lavoratori con particolari esigenze di tutela, che devono possedere i seguenti requisiti:

- *essere disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti disabili, addetti a mansioni gravose;*
- *aver compiuto almeno 63 anni di età,*
- *Essere in possesso di almeno 30 anni di contributi (36 per i lavoratori impiegati nelle attività usuranti)*
- *non essere già titolari di pensione diretta, fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia.*

La conferma della misura porta con sé alcune importanti novità rispetto al regime previgente, dato che viene estesa la platea dei potenziali fruitori dell'istituto ed è introdotto un regime agevolato per determinate categorie di lavoratori. Sotto il primo aspetto, come indicato nello stesso comma 91, per i lavoratori disoccupati che intendano accedere all'anticipo, non sarà più necessario avere terminato la Naspi da almeno 3 mesi, come era invece indicato precedentemente. Inoltre, sempre nell'ottica di estendere la portata della misura, al comma 92 sono ampliate le categorie professionali che rientreranno tra i lavori gravosi, al fine di poter accedere all'anticipo pensionistico con 63 anni di età e 36 di contributi. Il nuovo elenco è contenuto nell'allegato 3, annesso alla legge di Bilancio, e ricomprende professioni precedentemente non ammesse, quali, a titolo di esempio, **gli insegnanti della scuola primaria e della scuola materna**, gli addetti alla gestione dei magazzini e gli operatori della cura estetica. Sempre il comma 92, inoltre, introduce uno specifico regime agevolato per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta. Queste categorie, nel corso del 2022, potranno accedere all'APE sociale una volta raggiunti i 63 anni di età anagrafica e i 32 anni di anzianità contributiva. Si tratta di una novità inserita successivamente all'approvazione del **DDL Bilancio** da parte del governo, in seguito a diverse proposte di modifica sul punto delle forze politiche di maggioranza.

Per quanto riguarda invece "**Opzione Donna**", tale forma anticipata di pensionamento sarà in vigore anche per il 2022. Anche in questo caso, vanno segnalate le modifiche intercorse tra la data di approvazione del disegno di legge del governo a fine ottobre e la pubblicazione della versione finale in Gazzetta Ufficiale. Infatti, mentre nella bozza di manovra inviata alle Camere

veniva previsto l'innalzamento di 2 anni dei requisiti anagrafici richiesti rispetto alla versione precedente, nel testo approvato dai due rami del Parlamento tornano i requisiti vigenti nel 2021. Per accedere al trattamento pensionistico con Opzione Donna, occorreranno i seguenti requisiti:

- 58 anni di età anagrafica (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contribuzione versata.

Restano ferme, inoltre le altre condizioni previste sul punto: da un lato, per quanto riguarda la decorrenza del trattamento, rimane in vigore la finestra mobile, che fa slittare l'erogazione della pensione dalla data di maturazione dei requisiti, per un periodo pari a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Dall'altro lato, le lavoratrici che avranno accesso a tale misura dovranno accettare il ricalcolo del proprio trattamento pensionistico esclusivamente col sistema contributivo, a prescindere dalla loro storia contributiva.

Per completezza di analisi, si segnalano due ulteriori interventi che, pur non avendo riflessi immediati e diretti sul Comparto Scuola, servono a dare l'esatta dimensione del progetto inseriti nella Legge di Bilancio

- *Il nuovo regime per i giornalisti*
- *Pensionamenti anticipati e piani di riorganizzazione: il fondo per le PMI e il nuovo contratto di espansione*

L'impressione che si rileva, in merito alla flessibilità in uscita dal mondo del lavoro, è che la riforma strutturale del sistema di cui si è molto discusso negli scorsi mesi sia stata rimandata di almeno un anno. In questo caso, il governo ha infatti preferito investire su alcuni meccanismi già rodati, in alcuni casi modificandone in parte i requisiti, come dimostra il passaggio da Quota 100 a Quota 102, in altri ampliando la platea dei potenziali aderenti, come evidenziato dal potenziamento dell'APE Sociale.

La Segreteria nazionale